

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## &lt;&lt;Modifiche alla Legge Regionale 17 gennaio 2013 n. 4&gt;&gt;

Relativamente alla dotazione finanziaria dell'ARPA Molise, attraverso l'art.1 viene abrogato l'art. 11 della Legge Finanziaria regionale 2013 che prevedeva che le entrate dell'Arpam fossero costituite anche da una quota del Fondo sanitario nazionale, pari all'1,50 per cento del riparto annuale. Oltre agli altri introiti previsti dall'art.20 della legge 38/1999, le entrate dell'Arpam, grazie alla nuova disposizione, sono quindi costituite da una quota del Fondo Sanitario determinata secondo parametri fissati dalla Giunta Regionale ( ovvero, nel periodo di vigenza del Piano di Rientro, dal Commissario *ad acta* ) in relazione al numero dei posti delle Dotazioni organiche del P.M.I.P. del Molise e dei Servizi di Igiene Pubblica trasferiti all'ARPAM, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate e da erogare ed alla particolare complessità delle attività sul territorio.

## &lt;&lt;Razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco&gt;&gt;

L'art. 24 della legge regionale n. 12/2008 (Finanziaria regionale 2008) prevede, fra le misure di riorganizzazione e di adeguamento individuate nell'ambito del Programma Operativo per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario - triennio 2007/2009 - , un intervento sugli inibitori della pompa protonica (cd. prazoli - categoria terapeutica omogenea "P.P.I."), con l'obiettivo di calmierare l'eccesso di consumo e di spesa nell'ambito di una categoria di farmaci a largo consumo.

Nello specifico, la norma stabilisce, nella prescrizione dei prazoli, di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale il costo più basso corrispondente a quello del farmaco generico, incluso nella categoria terapeutica anzidetta, relativamente all'obiettivo inerente al prezzo massimo di rimborso relativo a tali medicinali, sulla base del presupposto della sovrapposibilità/equivalenza terapeutica di tali medicinali (come sancito dalla Commissione tecnico scientifica dell'AIFA nella seduta in data 20.02.2007).

Si chiarisce ulteriormente che il farmaco generico/equivalente, appartenente ad una specifica categoria terapeutica, ha il prezzo più basso rispetto ai medicinali, appartenenti alla medesima categoria, con copertura brevettuale (cd branded) e che la perdita del brevetto (cd unbranded) determina la caduta del prezzo.

Considerata la perdita del brevetto da parte di tutti i medicinali inclusi nella categoria in trattazione, viene meno la ratio della norma ex art. 24 della legge regionale n. 12/2008 e, pertanto, il proponendo articolato - rubricato <<razionalizzazione della risorsa farmaco (art. 2) - ne sancisce l'abrogazione (comma 1).

Inoltre, si fa espresso richiamo e rinvio (comma 2) alle disposizioni di cui alla legge quadro nazionale - L. n. 405/2001 - ove è regolamentato il regime di accesso ai farmaci in generale, disponendo nello specifico che, ai farmaci della categoria "prazoli", si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 in modo che, qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del farmaco, ai sensi dell' art. 7 comma 2, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza tra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito, ai sensi del comma 4, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

### **<<Vigilanza sulle farmacie>>**

La legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 - ad oggetto << Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica>> - è stata promulgata dopo la prima riforma sanitaria di cui alla legge n. 833/78 e reca, all'art. 14, la disciplina relativa alla vigilanza sulle farmacie.

Si chiarisce che la norma, in quanto risalente, è stata attuata dapprima dalle Unità Sanitarie Locali, in seguito dalle Aziende Sanitarie Locali e infine dalla ASReM, opportunamente adeguata ai contesti di riforma nel tempo intervenuti.

Ciò posto, il proponendo articolato (art. 3) dispone l'abrogazione (comma 6) del richiamato art. 14 e prevede l'istituzione (comma 1), da parte del Direttore Generale dell'A.S.Re.M., della "Commissione di vigilanza sulle farmacie".

La vigilanza è esercitata sulle farmacie aperte al pubblico (comma 2), secondo le linee di indirizzo dettate dalla Giunta (comma 3) ovvero, nel periodo di vigenza del Piano di Rientro, dal Commissario ad acta (comma ...), per la durata della gestione commissariale della sanità molisana volta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

I componenti la Commissione partecipano a titolo onorifico ai lavori della stessa, prevedendosi solo il rimborso della spesa e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.

### **<<Vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie>>**

La disciplina nazionale sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie è stata introdotta con il decreto-legge n. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al fine di regolamentare la tipologia in trattazione per i medesimi fini di vigilanza e controllo sulle farmacie (cfr. art.3), con l'obiettivo prioritario di tutela della salute pubblica, si interviene con il proponendo articolato (art. 4).

Il comma 1 prevede l'istituzione, da parte del Direttore Generale dell'A.S.Re.M., della "Commissione di vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie"

La vigilanza è esercitata sugli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (comma 2), secondo le linee di indirizzo dettate dalla Giunta (comma 5) ovvero, nel periodo di vigenza del Piano di Rientro, dal Commissario ad acta (comma ...), per la durata della gestione commissariale della sanità molisana volta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

In analogia a quanto previsto per la Commissione di cui all'art. 3), i componenti la Commissione ex art. 4) partecipano a titolo onorifico ai lavori della stessa, prevedendosi solo il rimborso della spesa e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.

### **<<Gestioni Liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali>>**

L'art. 5 interviene in materia di Gestioni Liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali integrando la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 21/2008 con la previsione che in capo all'ASReM, non sono posti in essere i rapporti derivanti dalla gestione delle partite debitorie e creditorie delle sopresse Aziende Sanitarie. Prevede, altresì che il Commissario Liquidatore adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alle Gestioni Liquidatorie i crediti e i debiti delle sopresse Aziende Sanitarie.